

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|--------------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) MELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) CARATOZZOLO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) ASTONE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) CLEMENTE RUIZ | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ROBERTO CARATOZZOLO

Seduta del 11/07/2024

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 26/01/2017 ed estinto anticipatamente nel 2021, in corrispondenza della rata n. 50 di complessive 120, il ricorrente si rivolge all'ABF per vedere accolta la richiesta di rimborso della somma di € 2.083,67 per oneri economici versati e non goduti, oltre interessi legali dall'estinzione fino al soddisfo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario contesta le richieste del ricorrente e ne chiede il rigetto. In particolare eccepisce: di aver provveduto a rimborsare al ricorrente in sede di conteggio estintivo, come da previsioni contrattuali, la quota non maturata dell'unica voce di costo avente carattere recurring (commissione di gestione); che le spese di istruttoria non sono ripetibili in quanto remunerano esclusivamente attività propedeutiche alla stipula del contratto; che, in ordine alla richiesta di rimborso degli oneri di distribuzione, incamerati dall'intermediario del credito intervenuto come si evince dalla fattura versata in atti, è privo di legittimazione passiva; che la richiesta di rimborso di presunte rate mensili versate in eccedenza non può essere accolta in quanto le verifiche contabili espletate non hanno evidenziato somme a credito del ricorrente a tale titolo né il ricorrente ha prodotto alcuna documentazione volta a provare il contrario, limitandosi a formulare una generica e strumentale domanda.

DIRITTO

La domanda di parte ricorrente riguarda il rimborso di oneri economici a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; in particolare attiene alla restituzione delle somme versate all'intermediario resistente a titolo di oneri di distribuzione e di spese di istruttoria.

Il Collegio osserva che l'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni *bis*), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125-*sexies* del TUB prevedendo due differenti regimi a seconda del momento della stipula dei contratti. Infatti, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; per i contratti stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore, continua ad applicarsi "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza *Lexitor* ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza *Lexitor* dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b. potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che:

Par. 12.4 "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, il Coordinamento aveva chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9195 del 31 luglio 2024

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.309,14 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI